

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Servizio 9 "II.PP.A.B."*Prot. n. **13713**
Data **del 05/04/2023**
Rif.:**OGGETTO:** Art. 12, c. 6-bis, D.L. 31/05/2021, n. 77 – Modificazioni all'art. 15 del D.L. 06/07/2011, n. 98 – Applicabilità alle II.PP.A.B. dell'istituto della Liquidazione coatta amministrativaPUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE E TRASMESSA A MEZZO PEC

- e p.c.
- A Tutte le II.PP.A.B. della Regione Siciliana
loro indirizzi PEC e Mail
 - Ai Commissari straordinari nominati presso le II.PP.A.B.
della Regione Siciliana
loro indirizzi PEC e Mail
 - All' On. Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro
assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it
segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it
 - All' Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it
segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it

Di recente, in occasione dell'adesione all'avviso alle IPAB per la concessione del contributo ex art. 1 L.R. n. 71/82 per l'anno 2022, i rappresentanti legali di numerosi enti hanno dichiarato che tali istituti non svolgono più l'attività socio-assistenziale "in via definitiva" e sono privi di prospettive di ripresa in considerazione della grave situazione di crisi e di dissesto finanziario in cui versano.

Questa situazione è sicuramente comune anche ad altre IPAB, attualmente prive di personale, per le quali si ravvisa l'esigenza che i rappresentanti legali comunichino di non svolgere più "in via definitiva" l'attività socio-assistenziale in assenza di prospettive di ripresa.

A determinare tale stato di crisi di numerose IPAB siciliane hanno sicuramente concorso, da un lato, la mancata riforma del settore, e, dall'altro il vuoto normativo determinato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22 ("*estinzione*" delle IPAB) intervenuta con la sentenza n. 135/2020 della Corte Costituzionale, che, ad oggi, non è stato ancora colmato dal legislatore regionale.

Successivamente alla sentenza della Consulta, tuttavia, è intervenuto l'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 9 luglio 2021, n. 108), il quale ha aggiunto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) il comma 5-bis, estendendo, in tal modo l'istituto concorsuale della *liquidazione coatta amministrativa* anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome.

In merito, l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana con il parere n. 14387_69.11.2022 del 07 luglio 2022 si è espresso affermando che “*risulta oggi ammissibile applicare l'istituto della liquidazione coatta amministrativa agli enti vigilati dalla regione per espressa disposizione legislativa statale*” per cui ha riconosciuto conseguentemente che “*Lo Stato ha colmato in tal modo l'evidente lacuna normativa*”, in quanto “*titolare esclusivo della competenza in materia di “ordinamento civile”, nel cui ambito rientrano le procedure concorsuali (C. Cost. Sent. 22/2021)*”, per cui, ai sensi del novello comma 5 bis dell'articolo 15 del D.L. n. 98/2011, adesso risulta applicabile alle II.PP.A.B. del territorio della Regione Siciliana l'istituto della “*liquidazione coatta amministrativa*”.

Poiché il suddetto istituto giuridico è disciplinato dal Codice della crisi, in assenza di presupposti specifici eventualmente individuati dalla legislazione speciale stante il mancato intervento del legislatore regionale, il presupposto principale individuato dalla normativa statale è l'**accertamento dello stato d'insolvenza** o di dissesto dell'ente (art. 297-298 D.lgs. n. 14/2019) che deve essere dichiarato con sentenza del Tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso: di uno o più *creditori*, dell'*Autorità che ha la vigilanza sull'IPAB regionale*, oppure dell'*ente medesimo*.

Il novello comma 5-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, altresì, prevede che, dopo l'accertamento dello stato d'insolvenza, la **Giunta regionale** disponga con propria **deliberazione** la liquidazione coatta amministrativa, provvedendo anche alla **nomina del commissario liquidatore** e agli ulteriori adempimenti previsti per l'attivazione della procedura.

Per quanto sin qui esposto, i commissari straordinari, qualora ravvisino il realizzarsi dei presupposti per l'attivazione della “*liquidazione coatta amministrativa*”, dovranno presentare all'Assessore e al Dipartimento una **dettagliata relazione** illustrativa della situazione dell'IPAB e rappresentativa dello stato di crisi irreversibile in cui versa l'ente.

Ciò nella considerazione che, essendo i commissari straordinari espressione dell'organo che ha conferito la nomina, è auspicabile che la determinazione di presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente finalizzata alla dichiarazione dello stato di insolvenza riceva la condivisione da parte dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Nel caso in cui gli enti abbiano un organico di personale, **innanzi all'evidenza di uno stato di crisi irreversibile**, i commissari straordinari o i rappresentanti legali, hanno l'onere di valutare se procedere in via cautelare alla sospensione dei rapporti di lavoro subordinato e all'attivazione delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente (mobilità intra-compartimentale ex art. 42 della L.R. n. 22/1986 e mobilità inter-compartimentale ex artt. 33, 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001), considerato che la sospensione dei rapporti di lavoro non va necessariamente estesa a tutti i dipendenti, potendo i commissari valutare, in relazione alla situazione specifica, se mantenere il rapporto di lavoro anche a quei dipendenti necessari alla custodia ed al mantenimento delle strutture, almeno sino all'avvenuta nomina del commissario liquidatore.

Ovviamente, la problematica del personale potrà trovare anche mirate e più confacenti soluzioni in ambito di valutazione e discussione politica, soprattutto nell'ambito della proposta di disegno di legge di riforma del settore che sarà avanzata dal nuovo governo.

Attesa l'importanza e la delicatezza della problematica, si resta in attesa di un sollecito riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
Bernardo Santomauro

IL DIRIGENTE GENERALE
Maria Letizia Di Liberti